



COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
ADERENTE ALL'ENTE PARCO DEI NEBRODI
COMUNE D'EUROPA

UFFICIO ELETTORALE

PROPAGANDA ELETTORALE

IL SINDACO RENDE NOTO

Che a partire dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi **da venerdì 20 febbraio 2026**, sono vietati il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico (escluse le insegne delle sedi dei partiti) la propaganda luminosa mobile.

Nel medesimo periodo, e quindi **da venerdì 20 febbraio 2026**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Tale forma di propaganda è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco, o nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione, e quindi a partire **da sabato 07 marzo 2026**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Dal giorno precedente e in quello della votazione, e quindi da sabato 21 a lunedì 23 marzo 2026 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

S. Stefano di Camastra, 17/02/2026



IL SINDACO
Francesco Re